



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali riservato agli studenti iscritti per l'A.A. 2017/18

Decreto Rep. n. 2326 Prot. n. 234955
Anno 2017 Tit. V Cl. 5 Fascicolo 2017-V15.90

Oggetto: Concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali riservato agli studenti iscritti per l'a.a. 2017/18

ART. 1 FINALITA' DEL BANDO

1. Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto per l'anno accademico 2017/2018, l'Università di Padova emana il bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi. Con l'assegnazione della Borsa di studio si persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso.

ART. 2 TIPOLOGIE DI STUDENTI CHE POSSONO CONCORRERE

1. Gli studenti iscritti per l'A.A. 2017/18 all'Università degli Studi di Padova, con idonei requisiti economici e di merito, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio regionali. Gli studenti possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per un diverso numero di anni o semestri a seconda del corso di studi frequentato, nello specifico:
 - a. **7 semestri** agli iscritti ai corsi di laurea a partire dall'anno di prima immatricolazione (sette anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
 - b. **5 semestri** agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a partire dall'anno di prima immatricolazione (cinque anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
 - c. **11 semestri** agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni, (undici anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
 - d. **13 semestri** agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni, (tredici anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
 - e. **3 anni** agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, se non vincitori di altre borse.
2. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini del requisito del merito richiesto dal presente bando, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione al sistema universitario, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione (o, se percepita, abbia effettuato rinuncia alla stessa e conseguente restituzione al momento della presentazione della domanda).
3. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente carriera non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova carriera.
4. La borsa di studio può essere concessa solo per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio.
5. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

ART. 3 COME CONCORRERE: MODALITA' E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Può presentare domanda lo studente che, per l'anno accademico 2017/2018, risulti:
 - a. iscritto per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico;
 - b. iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea/ laurea magistrale/ laurea magistrale a ciclo unico.Può partecipare anche il laureando che consegua il titolo di laurea successivamente al 30 settembre 2017, e che intenda immatricolarsi alla laurea magistrale in corso d'anno, rispettando le medesime modalità e scadenze indicate nel punto successivo.
 - c. iscritto ai corsi di dottorato di ricerca.
2. Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente deve effettuare le seguenti operazioni, **entro il termine non differibile del 30 settembre 2017** ore 23:59:
 - a) **richiedere l'attestazione ISEE 2017** valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario". Il calcolo dell'ISEE 2017 può essere richiesto in via telematica direttamente all'INPS o a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti in conformità a quanto autocertificato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare l'attestazione ISEE deve riportare l'indicazione che la stessa si applica per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, in favore di ciascuno studente del quale deve essere riportato il codice fiscale. Gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero dovranno attenersi a quanto specificato all'articolo 8, facendosi rilasciare l'ISEE parificato.

I dati dell'attestazione ISEE saranno importati direttamente dalla banca dati INPS a seguito dell'autorizzazione concessa dallo studente con la Richiesta di Agevolazioni (l'attestazione cartacea non deve essere consegnata all'Università).
Si ricorda che i tempi di rilascio dell'attestazione ISEE sono previsti in 10-15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della DSU.

Lo studente è tenuto a verificare che:
 - l'attestazione ISEE sia stata rilasciata per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Se così non fosse, lo studente deve richiedere la modifica dell'attestazione ISEE già esistente o, in alternativa, un nuovo rilascio, entro il **20 ottobre 2017**, pena l'esclusione del beneficio corrispondente;
 - sull'attestazione ISEE non siano presenti annotazioni di omissione o difformità. In caso di ISEE difforme lo studente deve richiedere una nuova attestazione ISEE, entro il **20 ottobre 2017**, pena l'esclusione del beneficio corrispondente
 - b) **compilare l'apposita procedura online di Richiesta di Agevolazioni**. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente online mediante la procedura "Richiesta di Agevolazioni", disponibile nella propria area riservata Uniweb, seguendo il percorso "Diritto allo studio - Certificazioni di disabilità/dislessia, Corsi estivi".

La procedura online permette l'inserimento della domanda anche agli studenti non ancora immatricolati, mediante l'inserimento del codice fiscale.

Gli studenti che conseguono la laurea triennale successivamente al 30 settembre 2017 e proseguono gli studi immatricolandosi ad una laurea magistrale devono segnalare il nuovo numero di matricola al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, via e-mail (all'indirizzo service.studenti@unipd.it), o via fax (al numero 049.827.5030), indicando sempre cognome e nome.

La procedura online sarà attiva dal giorno **18 luglio 2017** e sino alle ore 23.59 del giorno **30 settembre 2017**.

Per gli studenti che devono iscriversi al primo anno di dottorato i termini di presentazione della domanda saranno coincidenti con i termini fissati per regolarizzare l'iscrizione; dopo il termine del 30 settembre 2017, questi studenti dovranno segnalare la volontà di partecipare al concorso al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, via e-mail (all'indirizzo service.studenti@unipd.it), o via fax (al numero 049.827.5030), indicando sempre cognome e nome, codice fiscale e numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata.

Gli eventuali problemi tecnici che impediscano l'inserimento online della domanda devono essere segnalati dagli interessati al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, via e-mail (all'indirizzo service.studenti@unipd.it), o via fax (al numero 049.827.5030), indicando sempre cognome e nome, numero di matricola o, se non ancora assegnata, il codice fiscale, entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda stessa, pertanto entro le ore 23.59 del giorno **30 settembre 2017**.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti dalla procedura, la domanda deve essere **CONFERMATA**, pena la non validità della stessa. Una volta confermata, la domanda non potrà più essere modificata direttamente dal candidato mediante la procedura online. Eventuali richieste di modifica dei dati inseriti andranno effettuate, entro il termine del **20 ottobre 2017**, via e-mail (all'indirizzo service.studenti@unipd.it), o via fax (al numero 049.827.5030), indicando sempre cognome e nome, numero di matricola o, se non ancora assegnata, il codice fiscale.
 - c) **iscriversi all'anno accademico 2017/2018 perfezionando l'iscrizione con il pagamento della prima rata**. Gli studenti che conseguono la laurea triennale successivamente al 30 settembre 2017 e proseguono gli studi immatricolandosi ad una laurea magistrale nell'a.a. 2017/18 sono tenuti ad attenersi alle operazioni sopra indicate entro il 30 settembre 2017, mentre il perfezionamento dell'iscrizione in corso d'anno seguirà i termini di scadenza previsti dagli avvisi di ammissioni.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni soprariportate comporterà l'esclusione dal concorso. Successivamente alla chiusura del bando e comunque non oltre il 20 ottobre 2017, non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Una guida all'utilizzo della procedura web è reperibile alla pagina www.unipd.it/isee

ART. 4 DEFINIZIONE DI STATUS DELLO STUDENTE

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:

a. fuori sede lo studente residente in un comune o località distante dalla sede universitaria più di 80 Km o che richiede un viaggio con tempo di percorrenza di più di 80 minuti, e che per questo motivo alloggia a titolo oneroso con un contratto regolare presso la sede universitaria per un periodo non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico (o fino al conseguimento del titolo solo in caso di beneficio acquisito per il semestre aggiuntivo). Lo studente residente in un comune o località distante dalla sede universitaria più di 80 Km o più di 80 minuti che non prende alloggio a titolo oneroso è considerato pendolare. Ai fini dell'accesso ai benefici gli **studenti stranieri** con permesso di soggiorno per motivi di studio, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ma dovranno comunque alloggiare a titolo oneroso con un contratto regolare per un periodo non inferiore a 10 mesi (o fino al conseguimento del titolo solo in caso di beneficio acquisito per il semestre aggiuntivo). Fanno eccezione i casi in cui il nucleo familiare dello studente risiede in Italia che seguiranno quanto previsto per gli studenti italiani;

b. pendolare lo studente residente in un comune o località distante dalla sede universitaria tra i 40 e gli 80 Km o con tempi di percorrenza tra 40 e 80 minuti. Rientra in questa categoria anche lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso più di 80 Km e con tempo di percorrenza di più di 80 minuti ma che prende alloggio a titolo non oneroso.

c. in sede lo studente residente in comuni o località distanti dalla sede universitaria meno di 40 Km o con tempo di percorrenza inferiore a 40 minuti.

2. Nella dichiarazione del proprio status lo studente è tenuto a verificare in quale categoria rientra la propria località di residenza attraverso la consultazione delle **tabelle delle distanze geografiche**, pubblicate alla pagina www.unipd.it/tasse-agevolazioni, seguendo il percorso "Borse e premi di studio - Borse di studio regionali, concorso alloggi, sussidi straordinari". Qualora si dichiara fuori sede deve essere alloggiato presso le residenze ESU o deve essere in possesso del previsto contratto d'affitto (a titolo oneroso, regolarmente registrato e rinnovato, intestato allo studente o cointestato, della durata di almeno 10 mesi).
3. Se la residenza dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione, lo studente non potrà essere considerato fuori sede.
4. Lo studente dichiara nella Richiesta di Agevolazioni per ottenere la borsa di studio la propria condizione di fuori sede, pendolare, in sede. Qualora il dichiarante non sia in possesso dei requisiti indicati, decade dal beneficio eventualmente conseguito ed è tenuto, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al pagamento del contributo di accertamento e della sanzione amministrativa connessa. Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. Gli studenti che si laureano entro la durata prevista dal proprio ordinamento beneficiano di un'integrazione della borsa di studio pari a metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili. Tale eventuale integrazione è automatica e non richiede alcuna domanda da parte dello studente.
6. Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conservano la borsa di studio regionale loro spettante originariamente (borsa di studio fuori sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di aumento della predetta borsa. Gli studenti in mobilità internazionale che si dichiarano fuori sede devono poter dimostrare di alloggiare a titolo oneroso anche nel periodo di mobilità, per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi.

ART. 5 FINANZIAMENTI E IMPORTI

1. I fondi destinati all'erogazione delle borse di studio regionali per l'anno accademico 2017/2018 derivano:
- a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) dalla quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D.Lgs. n.68/2012 e dal DPCM del 09 aprile 2001;
 - c) dalle risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n.68/2012.

Le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono ripartite utilizzando i seguenti criteri:

- **20% agli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale**, di cui:
 - 97% agli iscritti per la prima volta con cittadinanza comunitaria;
 - 3% agli iscritti per la prima volta con cittadinanza non comunitaria.
- **80% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.**

2. L'importo della borsa di studio è pari a:

Status studente	Importo massimo	Importo minimo
studenti fuori sede*	€ 5.124,00	€ 2.562,00
studenti pendolari*	€ 2.827,50	€ 1.413,75
studenti in sede*	€ 1.934,00 + un pasto giornaliero gratuito	€ 967,00

*comprensiva di un pasto gratuito giornaliero.

Per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale l'importo della borsa di studio è corrisposta interamente in denaro ed è pari a:

Status studente	Importo massimo	Importo minimo
studenti fuori sede	€ 2.562,00	€ 1.281,00
studenti pendolari	€ 1.413,75	€ 706,88
studenti in sede	€ 967,00	€ 483,50

La borsa di studio è versata per intero agli studenti con ISEE inferiore o uguale a € 15.333,33.

Per ISEE compresi fra € 15.333,34 e € 23.000,00 (limite massimo) la borsa è ridotta proporzionalmente fino all'importo minimo indicato in tabella.

3. Gli studenti **iscritti ai corsi o scuole di dottorato** percepiscono la borsa di studio con l'importo calcolato per gli studenti fuori sede e una trattenuta pari a € 400,00. L'importo della borsa di studio è pari a:

Importo massimo	Importo minimo
€ 5.124,00	€ 2.562,00

La borsa di studio è versata per intero agli studenti con ISEE inferiore o uguale a € 15.333,33.

Per ISEE compresi fra € 15.333,34 e € 23.000,00 la borsa è ridotta proporzionalmente fino all'importo minimo indicato in tabella.

4. Parte della **borsa è erogata in servizi** (ristorazione e alloggio). Allo **studente fuori sede** che utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Padova è trattenuta una quota, pari a Euro 1.500,00, corrispondente alla tariffa standard dovuta per il servizio alloggio e una quota pari a Euro 600,00 (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi) corrispondente al servizio di ristorazione (un pasto giornaliero). Allo **studente pendolare** l'ESU assicura il servizio di ristorazione (un pasto giornaliero) a cui corrisponde una quota trattenuta per il servizio erogato pari a € 400,00 (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi).

STUDENTE IMPEGNATO A TEMPO PIENO	TRATTENUTE PER SERVIZI	
	RISTORAZIONE	ALLOGGIO
<i>Fuori sede</i>	600,00 (1 pasto giornaliero gratuito)	1.500,00**
<i>Pendolari</i>	400,00 (1 pasto giornaliero gratuito)	0,00
<i>In sede*</i>	0,00 (1 pasto giornaliero gratuito)	0,00

*allo studente in sede non viene applicata alcuna trattenuta per il pasto gratuito giornaliero

** allo studente che utilizza esclusivamente le residenze dell'ESU

L'importo della borsa di studio erogata allo studente in denaro è quindi al netto dei costi dei servizi erogati (indicati in tabella). È comunque assicurato che la parte erogata in denaro sia pari ad almeno € 1.100,00 per gli studenti fuori sede e pendolari (€ 550,00 per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale pendolari o fuori sede).

5. Nei casi di erogazione della borsa di studio per:
 - il 7° semestre dei corsi di laurea,
 - il 5° semestre dei corsi di laurea magistrale,
 - l'11° o 13° semestre dei corsi di laurea a ciclo unico rispettivamente di durata pari a 5 o 6 anni,
 l'importo della Borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione e alloggio fornito dall'ESU di Padova vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.
6. Per quanto riguarda la parte di borsa erogata in servizi, non è possibile chiederne la liquidazione in denaro a fronte della non utilizzazione del servizio stesso.
7. Gli studenti idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali iscritti ad anni regolari, godono di un esonero totale o parziale come previsto dal Bando Esoneri a.a. 2017/18. La restituzione delle tasse pagate in prima rata avviene d'ufficio (consultare il Bando esoneri disponibile alla pagina www.unipd.it/tasse-agevolazioni, alla voce "Esoneri studenti").

ART. 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE e dell'ISPE, calcolati secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'accesso al beneficio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall'art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a Euro 6.500,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
 Per maggiori dettagli si rimanda alle FAQ pubblicate dall'INPS, in particolare faq MB2_1 e faq MB2_3, consultabili nel sito: https://servizi2.inps.it/servizi/lseeriforma/docs/info/Faq/FAQ_ISEE.pdf
3. Per l'accesso al beneficio:
 - **l'ISEE calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario non deve superare il limite di euro 23.000,00.** Ai soli fini di accertamento dell'idoneità al concorso, dal valore ISEE non si terrà conto della borsa di studio regionale eventualmente percepita nell'anno 2015. La verifica sarà effettuata dall'Ateneo. Solo gli studenti che hanno percepito la borsa di studio presso altro Ateneo dovranno produrre idonea documentazione, indicante l'entità della borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2015 dai rispettivi Atenei di provenienza, al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato via e-mail (all'indirizzo service.studenti@unipd.it), o via fax (al numero 049.827.5030);
 - **l'ISPE Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente non deve superare il limite di euro 35.434,78.** Il valore ISPE sarà calcolato direttamente dall'Ateneo dato da ISP/scala di equivalenza.
4. La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEE/ISPE PARIFICATO, approfondito nell'art.10.

ART. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO

1. Allo studente iscritto al primo anno per la prima volta:
 - a. **dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico** il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti economici. L'erogazione della borsa si articola in due rate e il requisito di merito viene valutato ex post.

N.B. Se entro il 30/11/2018, lo studente non ha conseguito almeno n.20 CFU (10 CFU se iscritto in regime di studio a tempo parziale), incorre nella revoca del beneficio;
 - b. **dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico la seconda rata di borsa** è corrisposta purché abbia conseguito **n.20 CFU** (10 CFU se iscritti in regime di studio a tempo parziale), senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere, **entro il 10/08/2018.**

N.B. Se i sopraindicati requisiti di merito saranno raggiunti entro il 30.11.2018 sarà mantenuta solo la prima rata di borsa di studio. Se i sopraindicati requisiti di merito non saranno raggiunti nemmeno entro il 30/11/2018 la borsa di studio sarà definitivamente revocata. La revoca consiste nella restituzione dell'intero importo della borsa di studio e dell'importo relativo al valore dei servizi effettivamente goduti per l'alloggio e la ristorazione.

- c. ai corsi di dottorato di ricerca è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. Allo studente iscritto agli anni successivi al primo:

- a. dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per percepire la borsa di studio, deve aver maturato **entro il 10/08/2017**, i seguenti requisiti di merito, **nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi** ove previsti all'atto di ammissione ai corsi, in relazione agli anni di carriera, comprensivi anche di quello per il quale si presenta la domanda:

CORSI DI LAUREA

<i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI CORSO	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
Ultimo semestre	135

<i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI CORSO	CFU MINIMI RICHIESTI
2	12
3	25
4	60
5	80
6	110
7	135

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

<i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI CORSO	CFU MINIMI RICHIESTI
2	30
Ultimo semestre	80

<i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI CORSO	CFU MINIMI RICHIESTI
2	15
3	30
4	60
5	80

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Durata: 5 anni <i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI CORSO	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
4	135
5	190
Ultimo semestre	245

Durata: 6 anni <i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI CORSO	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
4	135
5	190
6	245
Ultimo semestre	300

Durata: 5 -6 anni <i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI CORSO	CFU MINIMI RICHIESTI
2	12
3	25
4	60
5	80
6	110
7	135
8	165
9	190
10	220
11	245
12	275
13	300

- b. dei corsi di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.

3. Agli studenti, per raggiungere i requisiti di merito è applicato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **bonus**. Questo bonus è utilizzato una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi universitario e assume valore diverso in base all'anno di corso in cui è applicato:
 - vale 5 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico (corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico);
 - vale 12 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico (corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico);
 - vale 15 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi, per l'ulteriore semestre e per la laurea magistrale.

Se il bonus non viene utilizzato interamente, la quota residua può essere utilizzata negli anni successivi, anche in uno degli anni di frequenza alla laurea magistrale. L'applicazione è automatica da parte dell'ufficio senza richiesta preventiva dello studente.
4. I CFU sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. I crediti convalidati provenienti da attività formative svolte al di fuori dell'Università (corsi di formazione professionale, seminari, tirocini ecc.) e quelli convalidati provenienti da precedenti corsi di studio conclusi non concorrono alla determinazione del merito considerato ai fini dell'idoneità alla borsa di studio.

ART. 8 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Sono previste quattro diverse graduatorie. La definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici per l'anno accademico 2017/2018 avverrà con le seguenti modalità:
 - a. Per gli studenti con cittadinanza UE iscritti al primo anno a tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale e per gli studenti con cittadinanza extra UE iscritti al primo anno a tutti i corsi di laurea magistrale sarà approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario (a parità di ISEE, considerando il voto di maturità). Le graduatorie definitive sono disponibili a partire dal **30 novembre 2017** alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali
 - b. Per gli studenti con cittadinanza extra UE iscritti al primo anno a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sarà approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario (a parità di ISEE, considerando il voto di maturità). Le graduatorie definitive sono disponibili a partire dal **30 novembre 2017** alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali
 - c. Per gli studenti iscritti al secondo anno e successivi, di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale sarà approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, in funzione del coefficiente di merito come di seguito definito. A parità di coefficiente di merito, è data la precedenza agli studenti con ISEE inferiore. Le graduatorie definitive sono disponibili a partire dal **30 novembre 2017** alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali
 - d. Per gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato che non beneficiano già di borsa di studio ministeriale, sarà approvata un'unica graduatoria degli idonei definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario. La graduatoria definitiva è disponibile a partire dal **31 gennaio 2018** alla pagina www.unipd.it/tasse-agevolazioni, seguendo il percorso "Borse e premi di studio – Graduatorie borse di studio regionali".
2. E' fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatorie alla pagina web di Ateneo. La posizione nella graduatoria definitiva determina la priorità di assegnazione della borsa di studio.
3. Prima della formulazione della graduatoria definitiva, e comunque non appena acquisita l'Attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario, agli studenti richiedenti sarà inviata un'e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica d'Ateneo con indicata la valutazione d'idoneità, gli eventuali motivi di esclusione e i dati di reddito e merito trattati; gli studenti sono tenuti ad avvisare in caso di mancato ricevimento dell'e-mail. Gli studenti iscritti al primo anno riceveranno la mail solo dopo l'immatricolazione e l'assegnazione del numero di matricola. **Qualora i dati trattati e indicati nell'e-mail non siano corretti le opportune segnalazioni devono essere fatte entro le ore 24:00 del 20 ottobre 2017.**
4. Gli errori che riguardano il numero o la media degli esami sostenuti e lo stato dell'iscrizione devono essere segnalati alla Segreteria Studenti della propria Facoltà in Lungargine del Piovego, 2 – Padova (in Viale dell'Università, 16 – Legnaro, presso Agripolis, per Agraria e Medicina Veterinaria).
Gli errori che riguardano la mancata iscrizione all'a.a. o la condizione di pendolare o fuori sede o in sede devono essere segnalati al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, in via Portello 31 - Padova, di persona o via mail all'indirizzo di posta elettronica service.studenti@unipd.it, indicando cognome, nome e numero di matricola.
Le opportune segnalazioni devono essere fatte entro le ore 24:00 del 20 ottobre 2017.

5. Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità) o crediti degli esami superati dallo studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli esami dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto diviso 2.

$$\text{ovvero: } (V\%Voti)/2 + (V\%Esami)/2$$

La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero di esami o crediti superati dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero d'iscrizioni di ciascuno, diviso il numero di studenti iscritti al corso di laurea. Gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

1. Le erogazioni delle borse di studio possono prevedere più assegnazioni in funzione della disponibilità delle risorse aggiuntive disposte dalla Regione Veneto e dal MIUR (Fondo integrativo statale).
2. Gli studenti **iscritti al primo anno** dei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico ricevono:
 - a. la prima rata della borsa **entro il 15 dicembre 2017**;
 - b. la seconda rata **entro il 30 settembre 2018** se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2017, almeno n.20 CFU.
3. Gli studenti **iscritti ad anni successivi al primo** ricevono la borsa in una rata unica **entro il 15 dicembre 2017**.
4. Gli studenti **iscritti al dottorato di ricerca** ricevono la borsa di studio in una rata unica **entro il 31 gennaio 2018**.
5. L'erogazione delle rate della Borsa di studio avverrà:
 - sul conto corrente o su una carta ricaricabile con IBAN. A tal fine lo studente deve inserire in Uniweb, alla voce "Didattica-Dati Personali", l'IBAN di un conto corrente o Carta prepagata a lui intestato o cointestato **entro il 31 ottobre 2017**. La mancata indicazione comporterà la sospensione del pagamento dei compensi maturati sino all'avvenuto inserimento e alla successiva obbligatoria comunicazione di adempimento da parte dello studente.
 - mediante accredito sulla **Carta Flash Studio** per gli studenti iscritti al primo anno nell'a.a.2017/18. Dalla sua ricezione, la Carta Flash Studio dovrà essere utilizzata come unica modalità di accredito delle rate della Borsa di studio assegnata; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere le somme spettanti.
6. L'equivalente degli importi per i servizi è trattenuto e versato dall'Università all'ESU.

ART. 10 STUDENTI STRANIERI

1. Una diversa certificazione è richiesta per gli studenti stranieri con nucleo familiare non residente in Italia e per gli studenti stranieri residenti in Italia e con nucleo familiare residente all'estero, ma con un reddito da lavoro inferiore a Euro 6.500,00.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n.68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEE, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n.68.

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEE PARIFICATO.
2. L'attestazione dell'ISEE PARIFICATO deve essere richiesto **esclusivamente presso il CAF AIC convenzionato con l'Ateneo**. Questi i riferimenti:
CAF AIC Via Belzoni 48/50 PADOVA
tel. 049.772167 - email: iseparificatounipd@gmail.com.

L'attestazione dell'ISEE PARIFICATO sarà trasmessa telematicamente dal CAF convenzionato all'Ateneo, pertanto non deve essere consegnata l'attestazione cartacea all'Ufficio Diritto allo Studio.

Entro il 30 settembre 2017 oltre all'attestazione dell'ISEE PARIFICATO, gli studenti stranieri dovranno compilare la procedura online della Richiesta di Agevolazioni scegliendo: "ISEE Parificato". Le indicazioni sono presenti nella Guida all'utilizzo della procedura web della Richiesta di Agevolazioni, reperibile alla pagina www.unipd.it/isee.

3. La Documentazione da presentare al CAF per ottenere l'ISEE PARIFICATO è la seguente:
 - a. certificazione che definisca la composizione del nucleo familiare;
 - b. certificazione dei redditi complessivi percepiti nel 2015 da tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni o quella di disoccupazione;
 - c. certificazione dei patrimoni mobili e immobili posseduti al 31 dicembre 2016 da tutti i componenti il nucleo familiare, in particolare nel caso di possesso di abitazioni, la metrature delle stesse.

Tutti i documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni posseduti, e devono essere tradotti in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate o Consolati). Gli studenti provenienti da Paesi nei quali esistano difficoltà per il rilascio della documentazione da parte dell'Ambasciata o del Consolato italiano all'estero possono richiederla alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e farla legalizzare dalla Prefettura.

4. Gli studenti provenienti da paesi a basso sviluppo umano (un elenco di questi paesi è reperibile alla pagina www.unipd.it/tasse-agevolazioni, seguendo il percorso "Borse e premi di studio - Borse di studio regionali, concorso alloggi, sussidi straordinari") possono inoltre presentare una certificazione che attesti la non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

La certificazione va richiesta:

- a. alle Autorità Diplomatiche Italiane (Ambasciate o Consolati) presso il paese di provenienza;
 - b. se lo studente è iscritto a un'Università del proprio paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di Padova, anche all'Università da cui proviene;
 - c. per i soli studenti che s'iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, agli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione s'impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
5. Gli studenti stranieri, residenti sia in Italia sia all'estero, nella compilazione della parte riservata al reddito all'interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica, devono considerare che:
 - a. i redditi percepiti all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2016; le tabelle sul cambio sono reperibili alla pagina www.unipd.it/tasse-agevolazioni, seguendo il percorso "Borse e premi di studio - Borse di studio regionali, concorso alloggi, sussidi straordinari"; i patrimoni posseduti all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo e considerati sulla base del valore convenzionale di 500,00 euro al metro quadro;
 - b. per gli studenti riconosciuti come rifugiati politici o apolidi, sono considerati solo redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia.

ART. 11 STUDENTI CON DISABILITA'

1. Per gli studenti con invalidità riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale **pari o superiore al 66%**, che siano iscritti ai corsi di studio, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 2 è:
 - a. 9 semestri per il corso di laurea,
 - b. 7 semestri per il corso di laurea magistrale,
 - c. 13 semestri per il corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni,
 - d. 15 semestri per il corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni.
2. Per ottenere la borsa di studio gli studenti con disabilità, **iscritti ai corsi di laurea**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2017 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e il 80%	Invalidità fra l'81% e il 100%
secondo anno	20 crediti	15 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
quarto anno	108 crediti	81 crediti
ultimo semestre	144 crediti	108 crediti

Per ottenere la borsa di studio gli studenti con disabilità, **iscritti ai corsi di laurea magistrale**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2017 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e il 80%	Invalidità fra l'81% e il 100%
secondo anno	24 crediti	18 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
ultimo semestre	96 crediti	72 crediti

Per ottenere la borsa di studio gli studenti con disabilità, **iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2017 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e il 80%	Invalidità fra l'81% e il 100%
secondo anno	20 crediti	15 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
quarto anno	108 crediti	81 crediti
quinto anno	152 crediti	114 crediti
sesto anno	196 crediti	147 crediti
settimo anno	240 crediti	180 crediti
ultimo semestre	288 crediti	216 crediti

N.B. La determinazione dell'anno accademico d'iscrizione (secondo, terzo, ecc.) è in funzione del numero anni in cui lo studente è iscritto a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione.

3. Per raggiungere i requisiti di merito, è applicato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **bonus**. Questo bonus è utilizzato una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi ed è di valore diverso secondo il momento in cui è applicato:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e il 80%	Invalidità fra l'81% e il 100%
secondo anno	4 crediti bonus	3 crediti bonus
terzo anno	9 crediti bonus	7 crediti bonus
quarto anno	12 crediti bonus	9 crediti bonus

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua. La quota di bonus residua può essere utilizzata anche in uno degli anni di frequenza alla laurea magistrale. L'applicazione è automatica da parte dell'ufficio senza richiesta preventiva dello studente.

4. Il Delegato del Rettore per la Disabilità può intervenire per una diversa valutazione del merito
- Se lo studente richiede una valutazione individuale della sua situazione.
 - Per casi di disabilità temporanea.
 - Per situazioni che necessitano d'interventi straordinari.
5. Agli studenti con disabilità idonei in graduatoria è assicurata comunque la liquidazione della borsa di studio.

ART. 12 REVOCA DELL'IDONEITA' E RESTITUZIONE DELLA BORSA

- L'idoneità, e l'eventuale borsa di studio percepita (quote servizi goduti incluse), è revocata allo studente iscritto per la prima volta al primo anno ai corsi di studio il quale, **entro il 30 novembre 2018, non abbia conseguito almeno n.20 CFU** (10 CFU per gli studenti a regime parziale), ritenuti validi per il corso di studio cui lo studente è iscritto ovvero, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2018/2019, anche se diverso dal precedente.
- Per motivi eccezionali e documentati, il termine per il conseguimento dei crediti può essere posticipato fino al massimo di tre mesi. La richiesta con la relativa documentazione deve essere inviata al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, via Portello 31 – 35129 Padova.

3. Lo studente che entro il 30 novembre 2018 non abbia conseguito i CFU richiesti dal precedente comma 1, dovrà procedere anche al pagamento delle tasse e dei contributi universitari nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
4. Lo studente idoneo o borsista, iscritto per la prima volta al primo anno ai corsi di studio, che **entro il 10 agosto 2018, non abbia conseguito almeno n.20 CFU** (10 CFU per gli studenti a regime parziale), ritenuti validi per il corso di studio cui lo studente è iscritto ovvero, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2018/2019, anche se diverso dal precedente è tenuto al pagamento dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico 2017/2018 nella misura del 50% di quanto previsto dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
5. Lo studente iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale subisce la revoca della Borsa di studio e della relativa idoneità nei casi in cui:
 - a) si trasferisca ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2017/2018, entro il 31 luglio 2018;
 - b) si ritiri dagli studi entro il 31 luglio 2018.
6. La borsa è revocata allo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa che diventano in seguito assegnatari di borsa ai sensi della L. 210/98.
7. La borsa è revocata a coloro che dichiarano, o che hanno dichiarato negli anni precedenti il falso. Questi studenti rimarranno esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.
8. Non ha diritto al godimento della borsa di studio richiesta per l'anno accademico 2017/2018 il beneficiario che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2016/2017 (dicembre 2017).
9. In caso di revoca o decadenza del beneficio lo studente è tenuto a restituire l'importo monetario della borsa di studio e la somma corrispondente al valore dei servizi di ristorazione e/o alloggio, garantiti dall'ESU di Padova, goduti dall'interessato nel corso dell'anno, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università.

Art. 13 DICHIARAZIONI: RETTIFICHE, VERIFICHE E SANZIONI

1. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche, personali e di merito è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
2. L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità della autocertificazione prodotta dallo studente con controlli sia a campione sia mirati qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti acquisiti o sul contenuto delle dichiarazioni rese, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.
3. Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, l'articolo 316-ter del Codice Penale e la Circolare interpretativa regionale «Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni» di cui alla nota prot. 592867/59.11 del 27 ottobre 2009 della Direzione Regionale Istruzione e il D.Lgs. n.68/2012 che recita: *“chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”*.
4. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE, cambio status, ecc), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il Responsabile del Servizio Diritto allo studio e tutorato (via Portello 31 – 35129 Padova, e-mail: service.studenti@unipd.it).

Riferimenti normativi

Statuto di Ateneo DR. 27 giugno 2012

DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" ;

DPR 25 luglio 1997 n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari"

LR 7 aprile 1998 n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari"

DL 29 marzo 2012 n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"

DL 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

LR 28 giugno 2013 n.15 "Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito"

DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159."

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019."

D.G.R 29 maggio 2017 n. 759 "Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2017-2018"

Convenzione in atto con la Regione Veneto

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017

Per informazioni:

Servizio Diritto allo Studio e Tutorato
Via Portello 31 - 35129 PADOVA
Tel. 049 827 3131 - Fax 049 827 5030
service.studenti@unipd.it

ESU – SETTORE BENEFICI E CONTRIBUTI DEL DSU
Via San Francesco, 122 - 35121 Padova
Tel. 049 823 5611
dirittoallostudio@esu.pd.it

Padova, 10/07/2017

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Il Pro-Rettore Vicario
Giancarlo Dalla Fontana

Responsabile del Servizio o del procedimento amministrativo <i>[Signature]</i>	Il Dirigente <i>[Signature]</i>	Il Direttore Generale <i>[Signature]</i>
Data 5/07/2017	Data 06/07/2017	Data 06/07/2017